

Assicurazione della responsabilità civile – Clausole “on claims made basis”

Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Assicurazione della responsabilità civile – Clausole “on claims made basis” – Atipicità – Esclusione - Deroga al modello legale di cui all'art. 1917, comma 1, c.c. - Conseguenze – Controllo di meritevolezza degli interessi – Esclusione – Verifica di rispondenza del regolamento contrattuale ai limiti imposti dalla legge - Conseguenze. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 22437 DEL 24/09/2018

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.